



Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche

ISTITUTO COMPRENSIVO "ERNESTO BORRELLI"

Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
VIA SCAFATI 10 - 80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Cod. Mecc. NAIC8B6005 - Cod. Fisc. 82008890632 - Cod. Univoco UFAL3G
Tel./Fax 081/4611154 - 0813773508
@mail naic8b6005@istruzione.it e naic8b6005@pec.istruzione.it
Sito web www.icborrelli.edu.it

*Al Personale Docente ed Ata
Al DSGA
Loro sedi*

*Ai Genitori, ovvero ai Tutori agli affidatari degli alunni
Dell'I.C. BORRELLI
Santa Maria La Carità*

*Ai fornitori di beni e servizi anche conto terzo
Dell'I.C. BORRELLI
Santa Maria La Carità*

Albo in line

OGGETTO: *obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19, ex art. 9 ter.1, D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n° 87 e modificato dall'art. 1, comma 6 del D.L. 6 agosto 2021, n° 111 e dall'art. 1, comma 1 del D.L. 10 settembre 2021, n° 122.*

Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 9 ter.1, D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n° 87 e integrato dall'art. 1, comma 6 del D.L. 6 agosto 2021, n° 111 e dall'art. 1, comma 1 del D.L. 10 settembre 2021, n° 122, la scrivente D.S. dell'Istituzione epigrafata

comunica

che, a partire dal 13 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per chiunque acceda alle strutture in uso a questa Istituzione scolastica, di possesso e di esibizione della

certificazione verde COVID-19, ad esclusione dei bambini, degli alunni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309.

A tal proposito segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata

- *dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità **dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una **validità di nove mesi** dal completamento del ciclo vaccinale;*
- *a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (**validità 6 mesi**);*
- *a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (**validità 48 ore**).*

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico sarà effettuata dalla sottoscritta e dal personale all'uopo designato ad operare in tal senso in remoto, attraverso la nuova funzionalità dedicata resa disponibile sul Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI). Si precisa, però, che fino a quando tale funzionalità non sarà perfettamente implementata, il controllo sarà effettuato mediante l'applicazione mobile "Verifica C19".

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di tutti gli altri avventori o visitatori della struttura scolastica, a qualunque titolo, sarà operata in situ dalla sottoscritta o dal personale formalmente delegato, nel rispetto dell'art. 13, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "Verifica C19". Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni offline (con una interrogazione alla piattaforma nazionale almeno una volta al giorno, per l'aggiornamento del database locale), garantendo l'assenza di informazioni memorizzate sul telefonino e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall'operatore. L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'acquisizione della certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n° 1237 – a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche", sarà operata in situ dalla sottoscritta e dagli stessi soggetti delegati alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, in remoto o de visu.

Il soggetto non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà oltrepassare il cancello del lotto scolastico, tenuto conto che le aree all'aperto di pertinenza scolastica

sono tecnicamente elementi accessori (nello specifico spazi accessori) della struttura scolastica, come le recinzioni, giardini, interviali, ecc..

Preme segnalare che i contravventori alla disposizione di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 sono soggetti a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1000, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore sarà ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento sarà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Avverso il verbale di contestazione sono ammessi scritti o documenti difensivi, da inviarsi al Prefetto entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il procedimento potrà concludersi con l'emanazione di un'ordinanza di archiviazione o ingiunzione, a seconda dell'accoglimento o meno delle ragioni addotte. La presentazione di scritti difensivi preclude la possibilità di poter beneficiare del pagamento in misura ridotta e la sanzione, con ordinanza-ingiunzione, sarà rideterminata tra il minimo ed il massimo edittale della sanzione prevista secondo i criteri di cui all'art. 11 della citata Legge n°689/81. Si fa presente che non sarà possibile esercitare il diritto alla propria difesa se la sanzione fosse stata già pagata.

Il personale scolastico che viola la disposizione di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19, oltre alla rappresentata sanzione, sarà considerato in assenza ingiustificata e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, già a partire dal primo giorno. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e ringrazia per l'attenzione prestata.

Santa Maria La Carità, 13 settembre 2021

*La Dirigente Scolastica
f.to Prof.ssa Giovanna Cuomo
Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.L. 39/93*